

**ACCORDO
PER LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI CONTRATTUALI
DEL PERSONALE DI COMPARTO
ANNO 2024**

A seguito degli incontri tenutisi in presenza e in videoconferenza tra la Delegazione trattante di parte datoriale e la Delegazione trattante di parte sindacale, come indicati tra i firmatari del presente, del parere favorevole espresso (ex art. 10, comma 6, del CCNL 2/11/2022) dal Collegio Sindacale con verbale del 4.12.2024 sull'ipotesi di Accordo per la finalizzazione delle risorse di fondi contrattuali del personale di comparto per l'anno 2024 siglato in data 20.11.2024, si è addivenuti, tra le parti, alla definizione del seguente Accordo:

Richiamati:

- i vigenti CCCCNLL del personale di comparto, dando atto che, con il nuovo CCNL del comparto Sanità sottoscritto in data 2.11.2022, sono stati istituiti i nuovi Fondi ivi previsti a decorrere dall'annualità 2023;
- l'art. 9, co. 5 e l'art. 10, comma 1, del CCNL del 2.11.2022;

Premesso e considerato che:

- con Decreto del Direttore generale n. 158 del 07/08/2024, è stato adottato il Piano delle attività di ARPAT per il triennio 2024-2026, approvato con delibera di Giunta regionale n.1036 del 16-09-2024;
- con delibera del Consiglio federale n. 100 del 08.04.2021 è stato approvato il Piano triennale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 2021- 2023;
- con decreto del Direttore generale n. 69 del 27/4/2022 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;
- con il decreto n. 24 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Annualità 2024;

Preso atto altresì che, nel rispetto di quanto previsto rispettivamente dall'art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006 e dall'art. 10, comma 5, del D.lgs. 150/2009 con delibera della Giunta regionale Toscana n. 54 del 29/01/2024 sono stati approvati gli obiettivi di prestazione organizzativa 2024 di ARPAT;

Richiamati:

- gli artt. 17, comma 2, e 18 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. in merito alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della performance;
- il decreto del Direttore generale n. 138 del 17.11.2016 di approvazione del Sistema di Valutazione del personale di comparto di ARPAT
- l'accordo di contrattazione integrativa in materia di nuova premialità e progressioni economiche orizzontali del personale di comparto, sottoscritto in data 16.12.2020;
- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede che "(...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...)";
- l'accordo sui criteri e le modalità di svolgimento di attività aggiuntive remunerate ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte del personale di comparto, sottoscritto in data 19.9.2017 e certificato dal Collegio dei revisori in data 25.7.2017;

- l'Accordo integrativo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per Servizi e Forniture, sottoscritto in data 1.4.2021 (certificato dal Collegio dei revisori in data 22.3.2021) e il relativo "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizi e forniture", adottato con Decreto del Direttore generale nr. 61 del 08/04/2021;
- l'Accordo integrativo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per Opere e Lavori pubblici, sottoscritto in data 6.10.22 (certificato dal Collegio dei Revisori in data 22.9.2022) e il relativo regolamento, che è stato adottato con Decreto del Direttore generale nr. 200 del 02/12/2022;
- il Regolamento inerente alle attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'ufficio legale di Arpat e modalità di erogazione dei relativi compensi professionali" approvato con decreto DG n. 181 del 23/12/2014, modificato e integrato con decreto del Direttore generale n.108 del 29.05.2024 "Adeguamento al disposto dell'art. 9 comma 6 della legge n. 114/2014 del Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'ufficio legale di Arpat, approvato con Decreto del Direttore generale n.181/2014";
- l'Accordo sui criteri e modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP) per gli anni 2023-2026, sottoscritto in data 20.12.2023 e certificato dal Collegio dei Revisori il 18.12.2023;

Dato atto:

- che, con decreto del Direttore generale n. 95 del 22/05/2023 sono stati determinati in via definitiva i fondi contrattuali del personale di comparto per l'anno 2022, certificati dal Collegio dei Revisori in data 01.06.2023;
- che, con decreto del Direttore generale nr. 192 del 13/10/2023, sono stati determinati in via provvisoria i fondi contrattuali del personale di comparto per l'anno 2023, certificati dal Collegio dei Revisori in data 16.10.2023;
- che con decreto del Direttore generale n. 88 del 24/04/2024 sono stati determinati in via definitiva i fondi contrattuali del personale di comparto per l'anno 2023, certificati dal Collegio dei Revisori in data 17.05.2024;
- che, con decreto del Direttore generale nr. 194 del 23.10.2024, sono stati determinati in via provvisoria i fondi contrattuali del personale di comparto per l'anno 2024, in corso di certificazione da parte del Collegio dei Revisori;

Ricordati inoltre:

- l'art. 1, comma 563, della Legge 205/2017, che prevede "Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2022-2024, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.";

- l'art. 33 della LR n. 30 del 22.6.2009, come modificata dalla LR n. 68 del 18.11.2019, che prevede che ARPAT definisca "i propri fabbisogni di personale in coerenza con l'articolo 1, comma 563, della legge 27.12.2017 n. 205";
- la delibera della GRT n. 75 del 27.1.2020, con la quale l'Agenzia viene autorizzata a dare applicazione, per l'anno 2020, alla disposizione di cui all'art. 33, comma 4, della LR 30/2009 così come modificata dalla LR 68/2019, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 205/2017 e viene disposto l'impegno delle risorse necessarie all'applicazione delle sopra citate norme, che consentono l'assunzione di ulteriori 10 unità di personale di comparto rispetto alla capacità assunzionale ordinaria (numero di unità costituente il 25% del turn over previsto a legislazione vigente sulla capacità assunzionale del triennio 2018/2020), al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale;
- le successive delibere della GRT n. 365 del 06/04/2021 "Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021", n. 680 del 28/06/2021 "DGRT n. 365 del 06.04.2021 'Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i. - Indirizzi ARPAT 2021'. Integrazioni." e n. 1021 del 04/10/2021 "Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021-2023. DGRT n. 365/2021 modifica.", nelle quali tale finanziamento viene confermato, nell'importo comprensivo anche delle risorse necessarie a coprire il trattamento accessorio delle unità da assumere;

Considerato altresì:

- che l'art. 11, comma 1 lett. b), del D.L. 14-12-2018 n. 135 (convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12) prevede che, relativamente al trattamento accessorio del personale, il limite dei fondi contrattuali di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (cd limite fondi 2016), non opera con riferimento "alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.";
- che, in merito al trattamento accessorio del personale assunto in applicazione dell'art. 1, comma 563, della Legge 205/2017 e del successivo art. 33 della LR Toscana n. 30/2009 e s.m.i. (previa autorizzazione della GRT con deliberazione n. 75/2020 e acquisito il relativo finanziamento regionale), le corrispondenti risorse, che nell'anno 2021 hanno integrato a consuntivo il fondo di cui all'art. 81 del CCNL in ragione dell'effettiva entrata in servizio del suddetto personale, nell'anno 2022 sono state inserite in ragione d'anno, in quanto all'1.1.2022 sono state completate tutte le assunzioni come risultanti, a titolo riepilogativo, dal DDG n. 51 del 01/04/2022 e dando atto che ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b), del D.L. n. 135/2018 per le suddette risorse non opera il limite dei fondi contrattuali di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (cd limite fondi 2016);

Richiamati:

- il decreto del Direttore generale nr. 151 del 28/08/2023 di presa d'atto del Grant Agreement relativo al progetto LIFE22-ENV-IT-LIFE SILENT – "Sustainable Innovations for Long-life Environmental Noise Technologies" n. Project 101114310, con soggetto Capofila ANAS - attività progettuali dal 01.09.2023 al 31.03.2028;
- il D.lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", il Decreto del Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco) prot. 190/24.12.2015 e la circolare della Direzione Regionale Toscana del Dipartimento dei Vigili del fuoco prot. 15183 dell'1.7.2016, in merito alle attività professionali svolte per le istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del citato D.lgs. 105/2015 e le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto;
- l'Accordo stipulato dal Ministero dell'Ambiente, in data 18.12.2014, nel corso del primo ciclo di attuazione della Strategia Marina, con le Regioni costiere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del D.lgs. 190/2010 e il decreto del Direttore generale n. 65 del 16.4.2021, di presa d'atto del Protocollo di Intesa per la prosecuzione delle attività di ARPAT relative alla Strategia Marina per il triennio 2021-2023;

- il verbale della Cabina di Regia MASE -ISPRA-ARPA iniziata in data 6.11 e conclusa in data 22.11.23 (pervenuto a questa Agenzia il 7.12.23 -nota prot. n. 93068/2023), dal quale si evince che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato la piena disponibilità a rinnovare l'Accordo del 28 gennaio 2021, in scadenza il 31.12.2023 con modalità analoghe, ovvero tramite sottoscrizione tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ISPRA e le tre ARPA capofila e per una durata triennale;
- la nota prot. n. 93772 del 12.12.2023 con la quale il Direttore generale di ARPAT ha conferito mandato ad ARPA Liguria per la sottoscrizione, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dell'Accordo operativo relativo alle attività della Strategia Marina, tenuto conto che il nuovo Schema di Accordo operativo avrà una durata triennale e costituirà la cornice normativa di riferimento per le attività di monitoraggio marino 2024-2026, previste dal D.lgs. 190/2010;
- il decreto del Direttore generale n. 57 del 15.3.2024 di presa d'atto della Convenzione Interpartenariale con l'Università degli Studi di Genova (Capofila) per la realizzazione del progetto Interreg "Compatibilità e sostenibilità Rumore portuale – Progetto CLASTER – con decorrenza dal 1° marzo 2024 e fino al 28 febbraio 2027;
- il decreto del Direttore generale n. 46 DEL 20.2.2024 di presa d'atto del Grant Agreement relativo al Progetto Horizon ONE BLUE, che prevede attività progettuali dal 1.1.2024 al 30.6.2027;

Dato atto che:

- relativamente al progetto "Marine strategy", per lo svolgimento da parte del personale dell'Agenzia di attività aggiuntive, che vanno a costituire orario di lavoro straordinario, le somme da erogare nell'anno 2024 sono inserite nel corrispondente fondo contrattuale a seguito delle erogazioni ministeriali;
- le risorse necessarie al finanziamento del personale a tempo determinato impegnato nell'anno 2024 nei progetti LIFE SILENT, CLASTER e ONE BLUE, saranno integrate a consuntivo, sulla base delle relative rendicontazioni, nel corrispondente fondo contrattuale;
- le risorse erogate dal Ministero dell'interno atte a remunerare le attività professionali di cui al D. Lgs. 105/2015 transitano nel fondo art.103 "Premialità e condizioni di lavoro" per la successiva erogazione ai/alle dipendenti interessati nella misura prevista dalle citate disposizioni;

Dato atto, altresì, che le suddette risorse, sulla base di quanto indicato dal MEF – RGS nella circolare n. 16/2012 e nel parere Prot. 257831 del 18/12/2018, non sono soggette al limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;

Dopo ampia discussione, al fine di provvedere alla finalizzazione delle risorse per il trattamento accessorio per l'anno 2024,

CONCORDANO

1. sulla conferma:

- dei criteri e modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP) per gli anni 2023-2026, di cui allo specifico Accordo sottoscritto in data 20.12.2023 e certificato dal Collegio dei Revisori il 18.12.2023;
- di quanto previsto ai punti 5 e 6 del precedente accordo annuale 2018, sottoscritto il 24.11.2017 (certificato dal Collegio dei Revisori il 9.11.2017) in merito alle quote di produttività aggiuntiva da attribuire ai soggetti ivi indicati previa valutazione con le modalità previste dall'art. 36 del vigente Sistema di valutazione del personale di comparto (decreto DG n.138 del 17.11.2016);
- di quanto previsto, nell'Accordo "Nuova premialità e progressioni economiche orizzontali del personale di comparto" sottoscritto il 16.12.2020, in merito alle quote di produttività previste e ai criteri per la Differenziazione del premio individuale di cui all'art. 82 del CCNL 21.5.2018;

2. di destinare, ai fini dell'attribuzione di Differenziali economici di professionalità (DEP) con decorrenza dall'1.1.2024 e tenuto conto della capienza del relativo fondo contrattuale (art. 102 del vigente CCNL), una quota di risorse pari a circa 210.000,00 euro, dando atto che i DEP saranno attribuiti ai/delle dipendenti aventi titolo in rigoroso ordine di graduatoria (elaborata secondo quanto previsto dall'Accordo del 20.12.2023, nonché dalle precisazioni operative di cui al Verbale del 2.09.2024) e nel rispetto della quota limite del 50% dei/delle dipendenti in possesso dei requisiti;
3. di prendere atto, ai fini dell'attribuzione dei DEP e come previsto dall'art. 19, comma 4, del CCNL 2.11.2022, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli al 1° gennaio 2024, come di seguito indicato:

PERCENTUALI DI ADDENSAMENTO AREE E RUOLI ALL' 1/01/2024		
OPERATORE TECNICO	3	0,52%
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	5	0,87%
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	3	0,52%
COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESP.	5	0,87%
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	48	8,30%
ASSISTENTE TECNICO/ASSISTENTE INFORMATICO	32	5,54%
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE	58	10,03%
COLLABORATORE TECNICO PROF.LE	228	39,44%
TECNICO DI PREVENZIONE NELL' AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	191	33,04%
TECNICO SANITARIO DI LAB. BIOMEDICO	5	0,87%
TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DI COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO	578	100,00%

4. di confermare ed esplicitare maggiormente quanto previsto dall'Accordo del 20.12.2024 in merito al fatto che, nell'ambito del percorso quadriennale (2023-2026) di valorizzazione professionale mediante attribuzione dei DEP, al fine di garantire al personale di concorrere con adeguata periodicità all'effettiva attribuzione dei differenziali economici, nei confronti del/della dipendente che risulta già essere stato destinatario/a di un DEP, (attribuito per effetto della procedura di cui all'art. 19 del CCNL Sanità del 02/11/2022), nell'anno 2026 (quarto anno di applicazione dell'accordo) non saranno conteggiate né l'anzianità professionale (anzianità nella ex fascia/DEP) né l'esperienza maturata nel profilo già utilizzate ai fini dell'attribuzione del precedente DEP, in modo da dare priorità ai/delle dipendenti non destinatari di DEP nel triennio precedente;
5. sulla destinazione degli incentivi per l'anno 2024 rispettivamente per funzioni tecniche a seguito del transito nel fondo art. 103 "Premialità e condizioni di lavoro", che sarà effettuato a consuntivo, previo accertamento delle attività svolte e conseguente calcolo dell'effettivo incentivo da attribuire ad ogni soggetto destinatario, secondo le modalità ed i criteri previsti rispettivamente nel Regolamento per i Servizi e Forniture, adottato con decreto del Direttore generale nr. 61 del 08/04/2021, e dal Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per Opere e Lavori pubblici, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo integrativo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi, sottoscritto in data 6.10.2022 (DDG 195/10.11.2022);

6. sull'integrazione del fondo a consuntivo con le risorse relative sia ai progetti che alle attività professionali aggiuntive previste da specifica normativa ricordati in premessa, che non rientrano nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (cd limite fondi 2016), in quanto transitano nel fondo per la successiva erogazione ai/alle dipendenti impegnati nelle relative attività;
7. sull'incremento del fondo art. 103 Premialità e condizioni di lavoro di eventuali risorse residue del Fondo art. 102 Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, come indicato dall'art.103 comma 10;
8. sull'erogazione, per l'anno 2024, dei residui - secondo la disponibilità del fondo di cui all'art. 103 a consuntivo – con riferimento a tutto il personale, previa valutazione della performance con le modalità di cui all'accordo vigente sulla valutazione del personale di comparto, e in proporzione alle quote di produttività individuale già attribuite ai/alle dipendenti nell'anno;

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

Delegazione di parte pubblica	Delegazione di parte sindacale	
Direttore generale firmato	CGIL FP	firmato
	CISL FP	firmato
Responsabile SGRU firmato	UIL Sanità	firmato
	FIALS	
CAV AVS firmato	RSU	firmato
Resp. Dipartimento Firenze firmato		